

STATUTO

GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PADOVA PD VIA VIGONOVESE 111

Numero REA: PD - 250238

Codice fiscale: 00246620280

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-11-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al N. Rep. 13170/7562

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA E SCOPO

Articolo 1

E' costituita una Società Cooperativa sotto la denominazione

GIOTTO Cooperativa Sociale.

Articolo 2

La società ha sede nel Comune di Padova, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile. La Cooperativa potrà istituire filiali, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e recapiti sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

La durata della Cooperativa è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta mediante delibera dell'assemblea dei soci.

Articolo 4

La Cooperativa è retta secondo i principi e le discipline della mutualità, con particolare richiamo a quanto previsto dagli articoli 2511, 2512 e seguenti del Codice Civile e non ha scopo di lucro.

Scopo principale della Cooperativa è la creazione di opportunità di lavoro economicamente sostenibili e apprezzate per la loro qualità, perché più persone possibile – anche in situazioni disagiate – possano essere sostenute e accompagnate nella scoperta della propria dignità. La Cooperativa intende perseguire l'interesse generale della comunità attraverso la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini tramite la formazione e l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e dall'art. 4 comma 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché di persone deboli, indigenti, emarginate o altrimenti disagiate per qualsiasi causa, come identificate dalle norme vigenti, compreso il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla disciplina dell'impresa sociale.

La Cooperativa non ha finalità speculative, ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione e affermazione è impegnata.

Nello svolgimento della propria attività la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione nelle forme previste dalla legge, fornendo ai soci lavoratori continuità occupazionale alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini di cui sopra la Cooperativa, nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, le aziende e gli altri soggetti pubblici, privati e del Terzo Settore, con ogni tipologia di rapporto contrattuale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo appalto, concessione, convenzione, progetto, coprogettazione, coprogrammazione, e ogni altra forma consentita dalla legge, intende svolgere le seguenti attività d'impresa, anche di interesse generale ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) lavori di progettazione, realizzazione e manutenzione di aree verdi, di bonifica, di difesa del patrimonio a verde e di sistemazioni agrarie e idrauliche, forestali, lavori agricoli di ogni genere e tipo, lavori di terra con eventuali opere civili connesse, realizzazione e gestione impianti di irrigazione, demolizioni e sterri, piccole manutenzioni stradali, opere di salvaguardia del territorio e dell'ambiente in genere compresi gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, come richiamati dall'art. 2, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, come richiamati dall'art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) realizzazione e gestione di opere civili, industriali, monumentali e rurali, complete di impianti tecnologici e di attività connesse o accessorie, di complessi per la produzione e la distribuzione di energia e per la salvaguardia del territorio e loro manutenzione, compresa la gestione di impianti da fonti rinnovabili;
- d) acquisto, affitto e gestione di aziende agricole, agrituristiche, zootecniche e forestali, compresa l'agricoltura sociale come richiamata dall'art. 2, comma 1, lettera t), del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di impianti per la raccolta, l'essiccazione, la conservazione e la trasformazione di prodotti agricoli, agroalimentari, forestali e zootecnici;
- e) coltivazione, trasformazione, commercializzazione, anche ambulante, importazione ed esportazione di prodotti agricoli, agroalimentari, forestali, zootecnici, loro derivati, compresi piante e fiori ornamentali, attrezzature e mezzi tecnici da impiegarsi in agricoltura e nel campo forestale;
- f) promozione di iniziative rivolte alla valorizzazione e tutela dei beni ambientali, mediante interventi inerenti al settore ecologico e con la possibilità di appaltare spazi e zone di verde pubblico e privato, ivi compresa la possibilità di recupero e riciclo di materie plastiche, carta, ferro, vetro, mobili ed ogni

altro rifiuto o materiale di scarto deperito o inutilizzato, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti tessili;

- g) raccolta, trasporto, deposito, selezione, trattamento di rifiuti di qualsiasi tipo avviati al recupero o allo smaltimento, nonché gestione, in proprio e/o per conto di terzi, di discariche, centri di compostaggio e in genere di impianti per il trattamento o il riciclo di rifiuti di qualsiasi tipo;
- h) progettazione, realizzazione e gestione di parchi, giardini, aree verdi attrezzate, anche con finalità terapeutica, impianti sportivi e per il tempo libero, compresa la manutenzione del verde, gestione di bar e punti di ristoro, organizzazione di manifestazioni, spettacoli, gare e tornei, corsi e programmi di avviamento allo sport;
- i) organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto terzi, di aziende alberghiere e complessi ricettivi di ogni tipo e per ogni attività, comprese quelle previste dall'art. 2, comma 1, lettera k), del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112;
- j) organizzazione e gestione di attività di ristorazione collettiva e somministrazione di alimenti e bevande sia in locali aperti al pubblico che in locali non aperti al pubblico, nonché organizzazione e gestione di ogni servizio inerente a tali attività sia al dettaglio che all'ingrosso, come servizi di catering, mense aziendali, interaziendali e studentesche, servizi di fornitura di pasti preparati, ristoranti, trattorie, tavole calde, fast food, bar, rosticcerie, friggitorie, pizzerie anche al taglio con somministrazione, ristorazione in self-service, gelaterie, creperie, paninoteche, enoteche con somministrazione;
- k) produzione, confezionamento e vendita, sia all'ingrosso che al dettaglio, attraverso la gestione di punti vendita quali esercizi commerciali, commercio ambulante, distributori automatici, di prodotti alimentari legati all'agricoltura e in genere allo sfruttamento della terra, prodotti di panetteria, pasticceria e pizzeria, prodotti dolciari, prodotti ortofrutticoli, prodotti di erboristeria e apicoltura, bevande analcoliche, vini, liquori, birra, latte, caffè, derivati alimentari, oli e grassi alimentari;
- l) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale (art. 2, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112);
- m) acquisizione, registrazione, elaborazione, classificazione, controllo e custodia di dati e documenti in genere, con trascrizione su supporti informatici, trasmissione digitale di dati, rilevazioni statistiche, gestione di protocolli informatici;
- n) attività di archiviazione documentale, catalogazione e riordino con ogni mezzo, compresi strumenti informatici; attività quali Desk Top Publishing, composizione, riproduzione, stampa, con qualsivoglia tecnica o prodotto, ivi compresi i servizi tipografici, di composizione grafica e di fotocomposizione e relativi servizi di copisteria e legatoria; ideazione e realizzazione di prodotti multimediali, creazione di pagine web e relativa attività di Internet provider;

- o) ideazione, analisi, progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e mantenimento progettazione e realizzazione di attività o campagne di comunicazione e strategia attraverso media digitali, analogici e tecnologie innovative, anche basate su geolocalizzazione o geotagging;
- p) progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e mantenimento: di applicativi desktop, app-mobile, applicativi e piattaforme web, e-commerce; di sistemi e servizi informatici di vario tipo, di reti aziendali, di banche dati, di software, di siti web, di vari dispositivi informatici personalizzati, di sistemi di monitoraggio, anche per l'organizzazione di funzioni amministrative, gestionali o legati all'industria 4.0;
- q) ideazione, progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e mantenimento di progetti e programmi di trasferimento tecnologico e innovazione;
- r) attività di supporto e collaborazione con enti pubblici e società private per l'organizzazione e la gestione di servizi amministrativi, contabili, fiscali, ivi comprese attività di notifica e postalizzazione informatica o cartacea, gestione di dichiarazioni, certificazioni, verbali e documenti amministrativi di ogni genere;
- s) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore (art. 2, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112);
- t) produzione, confezionamento e vendita, sia all'ingrosso che al dettaglio anche mediante commercio ambulante, di prodotti di cartotecnica, oggetti e articoli vari artistici e decorativi, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, oggettistica in legno, ceramica, vetro, carta, cartone, ferro e qualsivoglia materiale, complementi di arredamento, accessori vari;
- u) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, compresa la gestione di strutture private o pubbliche con finalità prevalente culturale, ricreativa, congressuale, quali musei, biblioteche, pinacoteche e collezioni, circoli, club e simili, sale per congressi, allestimento di mostre o esposizioni permanenti, custodia dei beni e loro catalogazione, custodia dei locali nei quali sono ospitati beni artistici e culturali servizi accessori, nonché ogni iniziativa o attività volte alla protezione e tutela dei beni culturali, ivi compresi conservazione e restauro;
- v) creazione e gestione di laboratori permanenti di ogni tipo e genere per l'effettuazione di attività manuali, di assemblaggio e montaggio di prodotti artigianali e/o industriali, di montaggio e riparazione di prodotti elettrici, elettronici, meccanici e informatici, nonché per la produzione e la vendita di manufatti in ceramica, ferro, legno, vetro, plastica, pelle, maglieria e qualsivoglia materiale, ivi compresi prodotti chimici o sintetici, nonché progettazione, sviluppo, creazione e design relativa agli stessi beni, compresi servizi e attività di cui dall'art. 2, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112;
- w) organizzazione in proprio e/o per conto terzi, di servizi di facchinaggio, pulizie civili e industriali, pulizie stradali con mezzi meccanici e attrezzature manuali, sgomberi, traslochi e riordini vari, nonché ogni altro servizio relativo alle attività menzionate;

- x) gestione di laboratori sartoriali, riparazioni e rigenerazioni di tessuti e tappezzerie, servizi di packaging, gadget e merchandising, stampe digitali su tessuti;
 - y) gestione in proprio e/o per conto terzi, di attività cimiteriali, quali tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione, cremazione, trasporto funebre e ogni altra attività connessa alla prestazione di servizi di pompe funebri;
 - z) gestione in proprio e/o per conto terzi di aree di parcheggio, impianti di rifornimento di carburante con connesse attività di bar, automarket e servizi, impianti di lavaggio di automezzi, attività di riparazione, ripristino, modifica e completamento di carrozzerie di autovetture e automezzi in genere, incidentati e non, nonché attività di meccanico riparatore, attività di elettrauto e di gommista ed in generale qualsiasi attività di riparazione meccanica e non;
 - aa) commercializzazione e gestione in proprio e per conto terzi, di attrezzature per sistemi di emergenza e sicurezza, nonché prestazione di servizi relativi;
 - bb) autotrasporto merci per conto terzi, sia nazionale che internazionale, trasporto di persone con qualsiasi mezzo, servizi di logistica e magazzinaggio;
 - cc) organizzazione e gestione di servizi di call center e contact center per conto proprio e/o di terzi;
 - dd) organizzazione e gestione, di servizi di lavanderia, lavaggio a secco, tintoria e stireria, sia in proprio che per conto terzi, sia pubblici che privati, nonché organizzazione e gestione di ogni attività connessa a tali servizi;
 - ee) servizi di accoglienza, portierato, custodia, guardaroba e attività ausiliarie per strutture pubbliche o private;
 - ff) recupero, raccolta e ridistribuzione di eccedenze alimentari, anche mediante progetti di rete con soggetti appartenenti a diverse realtà pubbliche, private e del terzo settore;
 - gg) favorire, laddove possibile, come frutto del lavoro dei soci e dipendenti della cooperativa, forme di sostegno nei confronti di altre realtà del terzo settore, opere sociali ed ETS in genere, impegnate in ambito educativo, della formazione, della prevenzione della devianza e del disagio giovanile.
- Inoltre, in via non prevalente, a supporto e completamento delle attività descritte ai punti precedenti e nel rispetto dello scopo mutualistico, la Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
 - b) attività educative, di istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112);
 - c) adesione nelle forme previste dalla legge a progetti di solidarietà e cooperazione nazionale e internazionale finalizzati a creare sviluppo e occupazione e a fronteggiare le situazioni di disagio sociale, comprese la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui all'art. 2, comma 1, lettera r), del decreto medesimo;

- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà (art. 2, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112);
- e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 2, comma 1, lettera q), del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112);
- f) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 2, comma 1, lettera v), del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112);
- g) servizi per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e altri servizi relativi alle politiche attive del lavoro: in questo ambito attività di preselezione e consulenza aziendale, rivolte a imprese e datori di lavoro terzi e per conto proprio, attività di orientamento professionale o lavorativo, attività di predisposizione di piani, di progetti individuali e di misure di accompagnamento per qualsiasi categoria di persone in cerca di occupazione.

Anche se non espressamente specificata tra i punti sopra elencati, la Cooperativa potrà comunque svolgere ogni altra attività connessa con l'oggetto sociale o comunque coerente con i fini solidaristici enunciati dal presente articolo.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà valersi del ricavato dei servizi prestati, delle risorse dei soci, di erogazioni, di mutui, contributi e sussidi prestati da persone fisiche, associazioni, Stato italiano ed altri stati, enti pubblici e privati, regioni, Unione Europea.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La Cooperativa, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà effettuare sia in Italia che all'estero tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie che saranno ritenute dall'organo amministrativo vantaggiose o utili; potrà inoltre, fermi tutti i limiti di legge, acquistare e/o collocare e/o concedere o prendere in uso risorse, tecnologie, macchine, marchi, licenze e simili.

La cooperativa potrà altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre cooperative, società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio sia in Italia che all'estero, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere (finanziarie o reali) a terzi. L'attività sociale potrà essere rivolta anche a terzi non soci, sia in Italia che all'estero.

Articolo 5

E' facoltà della Cooperativa aderire a enti federativi e consorzi, accettandone le direttive nel campo economico-sociale, promuovere e partecipare sotto qualsiasi forma, ad associazioni anche in partecipazione ai sensi dell'art. 2549 e seguenti del codice civile, a imprese, consorzi di imprese, reti di imprese, gruppi cooperativi paritetici e Gruppi Europei di Interesse Economico aventi finalità analoghe, affini o complementari.

TITOLO II

CAPO I

S O C I

Articolo 6

Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore al numero minimo consentito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che esercitino mestieri o professioni attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo, nonché le persone svantaggiate o deboli, come identificate dalla legge, nella misura in cui l'ammissione sia compatibile con il loro stato soggettivo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici e amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, i soci cooperatori instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione nelle forme previste dalla legge. Con la delibera di ammissione a socio viene stabilito il rapporto di lavoro che sarà instaurato con la Cooperativa.

I soci si impegnano alle prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di Amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa

Il domicilio legale di ogni socio per quanto concerne i rapporti con la società sarà quello risultante dal libro soci. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate dai soci interessati a mezzo lettera raccomandata.

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, morte o esclusione. I provvedimenti in merito sono assunti dal Consiglio di Amministrazione.

Le azioni dei soci cooperatori e degli eventuali soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo art. 7 non sono trasferibili. Al socio spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2530 ultimo comma C.C.

Possono essere ammessi come soci anche persone giuridiche pubbliche o private, nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 7

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527 comma 3 del C.C., i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di amministrazione della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, fatta eccezione per l'eventuale distribuzione di ristorni dalla quale sono esclusi.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori all'art. 13 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali.

Verificatasi la causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Articolo 8

Possono essere ammessi anche soci sovventori, che investono capitali nella Cooperativa per la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. L'ammissione dei soci sovventori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Tale qualifica può essere assunta anche dal socio cooperatore.

Ai sensi dell'art. 2526 C.C. i conferimenti dei soci sovventori sono deliberati dalla assemblea straordinaria e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 1.000,00 (mille e zero centesimi) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10 (dieci). Nella delibera di ammissione dovrà essere stabilito il termine minimo di durata dei conferimenti. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

La società non emetterà i titoli ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori a condizione che la maggioranza degli amministratori sia costituita da soci cooperatori.

A ciascun socio sovventore non potrà essere attribuito più di un voto, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare, in ogni caso, un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Il rapporto con i soci sovventori dovrà essere disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Articolo 9

Possono essere ammessi anche soci finanziatori, di cui all'art. 2526 del Codice Civile, che non partecipano di fatto all'attività mutualistica, ma sottoscrivono strumenti finanziari allo scopo di ottenerne una remunerazione. Possono essere soci finanziatori sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può essere socio finanziatore anche il socio cooperatore.

Le azioni dei soci finanziatori sono emesse con delibera dell'Assemblea dei Soci la quale provvede ad indicare:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il valore nominale della singola azione, l'eventuale numero minimo di azioni da sottoscrivere;
- b) il regime di trasferibilità;
- c) i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti alle azioni;
- d) la loro scadenza nonché a disciplinare con apposito regolamento i diritti patrimoniali ed amministrativi spettanti a ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

In sede di emissione, le azioni di socio finanziatore sono preventivamente offerte in opzione ai soci cooperatori nei termini previsti dalla delibera di emissione, eccezion fatta per le azioni di sovvenzione emesse a favore dei fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e delle società finanziarie di cui alla Legge 27 febbraio 1985, n. 49 come successivamente modificata.

La Cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 5 r.d. 29 marzo 1942 n. 239.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito nel medesimo termine di trenta giorni. In difetto il socio che intende trasferire le azioni ha diritto di recedere dalla Cooperativa dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

A ciascun socio finanziatore non potrà essere attribuito più di un voto, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare, in ogni caso, un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Il rapporto con i soci finanziatori dovrà essere disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Articolo 10

La Cooperativa può prevedere anche, per il raggiungimento degli scopi sociali, forme di collaborazione a titolo gratuito dei propri soci non lavoratori attraverso attività di volontariato. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Tali attività non sono da considerarsi lavoro dipendente, né sono assimilabili a prestazioni d'opera. Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. La regolamentazione delle attività di volontariato è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto potranno far parte della Cooperativa in qualità di soci tutti coloro che hanno i requisiti stabiliti dalle vigenti leggi in materia di società cooperative, siano interessati al conseguimento degli scopi sociali e non abbiano interessi contrari a quelli della Cooperativa.

Per essere ammessi a soci occorre presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione contenente:

- a) dati anagrafici, codice fiscale e professione, nonché l'eventuale numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica;
- b) il numero delle azioni che intende sottoscrivere;
- c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti in vigore, e di attenersi integralmente alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Sull'accoglimento ed il rigetto della domanda decide il Consiglio di Amministrazione con la procedura prevista dall'art. 2528 c.c.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà motivare la deliberazione e comunicarla, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli interessati entro il termine di sessanta giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella Relazione al Bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Dopo l'accoglimento della domanda, l'assunzione della qualifica di socio è subordinata al versamento delle azioni sottoscritte.

Ove l'aspirante socio non effettuasse tale versamento entro trenta giorni dalla deliberazione di accoglimento della domanda, detta deliberazione si intende decaduta.

Articolo 12

Il socio che volesse recedere dalla Cooperativa dovrà farne apposita domanda a mezzo raccomandata o Pec.

Il recesso non si intenderà avvenuto se non quando tale domanda sia accettata dal Consiglio di Amministrazione, nei termini e nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 2532 c.c.

La dichiarazione di recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e Cooperativa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualunque motivo.

Articolo 13

La qualifica di socio non si trasferisce agli eredi e le azioni, alla morte del socio, a termini di legge saranno restituite agli stessi.

Articolo 14

Il socio può essere escluso a seguito di pronuncia del Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche nei seguenti casi:

- a) non sia disponibile a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto negli eventuali regolamenti interni;
- b) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) si renda moroso, pur diffidato e sollecitato, nel versamento della quota sottoscritta o nell'adempimento di tutte le obbligazioni previste a suo carico;
- d) procuri danno sia morale che materiale alla Cooperativa o fomenti dissidio o disordine in seno ad essa;
- e) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- f) presti, senza l'espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, nonché svolga attività concorrente in proprio;
- g) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- h) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale;

i) nell'esecuzione del proprio lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

j) il cui rapporto di lavoro non subordinato con la Cooperativa sia stato risolto per inadempimento.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i sopra esposti casi e a provvedere di conseguenza nell'interesse della Cooperativa.

Articolo 15

Contro i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione relativi al recesso o all'esclusione del socio è ammesso ricorso ai sensi di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Salva contraria disposizione del Consiglio di Amministrazione, al recesso o all'esclusione del socio consegue la risoluzione del rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

Nel caso di recesso, esclusione e morte del socio, il rimborso delle quote sociali avverrà nei modi e nei termini previsti dall'art. 2535 c.c.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno regolate a norma dell'art. 40 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

CAPO II

TRATTAMENTO DEI SOCI

Articolo 16

La disciplina della prestazione di lavoro dei soci e la relativa retribuzione sono regolate da apposito regolamento interno ai sensi di quanto stabilito dalla legge 142/2001, che potranno anche essere distinti per i vari settori di attività della Cooperativa.

Il regolamento di cui al comma precedente è redatto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO III

PATRIMONIO BILANCIO

Articolo 17

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore non inferiore e non superiore ai limiti di legge; le azioni dei soci cooperatori non sono rappresentate da titoli e per la legittimazione si fa riferimento alle iscrizioni del libro dei soci.
- b) dalla riserva ordinaria costituita: dalle quote di utili spettanti alla società stessa secondo il presente Statuto, dalle tasse di ammissione, dalle quote acquisite dalla società;
- c) dalla riserva straordinaria o da fondi di accantonamento e ammortamento;
- d) dal fondo di rivalutazione gratuita quote sociali ai sensi dell'art. 7 della legge 59/1992;
- e) da fondi speciali istituiti a scopi di previdenza, mutualità, miglioramento e istruzione dei soci o dei dipendenti dell'azienda e dei loro congiunti;
- f) da elargizioni, donazioni e lasciti, da erogazioni liberali e sovvenzioni comunque pervenute alla Cooperativa;
- g) da fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, costituiti da conferimenti dei soci sovventori ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 59/1992;
- h) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori confluenti nel fondo per lo sviluppo aziendale;

Per procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale la Cooperativa potrà emettere, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 59/1992, azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. Le azioni di partecipazione cooperativa potranno essere anche al portatore. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in misura non inferiore al 50% in opzione ai soci ed ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

Ai sensi dell'articolo 2346 del Codice Civile la Cooperativa esclude l'emissione dei certificati azionari e, pertanto, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al Libro dei Soci.

Articolo 18

Gli esercizi sociali hanno durata di un anno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 19

Il bilancio sarà compilato dal Consiglio di Amministrazione e presentato all'assemblea dei soci entro i termini di legge.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 20

I residui attivi dei bilanci saranno così ripartiti:

- a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale;
- b) una quota di utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) un dividendo ai soci sovventori, ai soci finanziatori e alle eventuali azioni di partecipazione cooperativa; in questo caso l'Assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori e dei soci finanziatori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello stabilito per gli altri soci;
- f) una quota di utili di esercizio può essere destinata ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59/1992;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria.

Gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci possono essere remunerati in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

L'Assemblea può sempre deliberare anche in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, purché nel rispetto delle norme vigenti.

L'eventuale avanzo sarà destinato a scopi di natura sociale e mutualistica.

Articolo 21

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art.

2521 ultimo comma c.c., i quali in via generale, debbono considerare:

- la quantità e qualità del lavoro prestato;
- la qualifica/professionalità acquisita;
- i compensi erogati;
- il tempo di permanenza nella Cooperativa;
- la tipologia del rapporto di lavoro.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

1. mediante liquidazione di un incremento retributivo;
2. mediante aumento proporzionale gratuito delle rispettive quote sociali;
3. mediante emissione di strumenti finanziari.

Articolo 22

E' assolutamente vietata la distribuzione delle riserve ai soci, sia durante la vita sociale, che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e ss.mm.ii.

Articolo 23

Per il raggiungimento degli scopi sociali può essere istituito un fondo chiamato "finanziamento da soci" quale forma di autofinanziamento interno.

Tale fondo sarà regolato, nel rispetto delle norme di legge vigenti, da un apposito regolamento relativo ai prestiti dei soci alla Cooperativa approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO IV

CAPO I

ORGANI SOCIALI

Articolo 24

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Articolo 25

L'Assemblea è la riunione di tutti i soci in regola con i pagamenti delle azioni societarie. Possono esercitare il diritto di voto i soci ammessi nella società da almeno tre mesi. Essa, regolarmente convocata e costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere convocata in Italia anche fuori della sede sociale.

Articolo 26

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilanci di Esercizio. Viene inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Sindaci lo reputino necessario o su richiesta di almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria approva il Bilancio di Esercizio; determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche; determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale; nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca; conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico; delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominato; approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria; delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare; delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte; delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge; delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal presente statuto; delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata mediante lettera raccomandata A.R., Pec, raccomandata a mani o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione contenente l'indicazione del giorno dell'ora e delle materie da trattare, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nello stesso avviso possono essere indicati anche il giorno e l'ora fissati per la seconda convocazione.

Articolo 27

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta autenticata dal Presidente o dal Segretario dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 28

Ai sensi dell'art. 2538 del Codice Civile l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Alle deliberazioni che importano modificazioni dello Statuto o dell'atto costitutivo si applicano le disposizioni dell'art. 2436 c.c.

L'Assemblea si può svolgere in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora la riunione venga tenuta interamente da remoto, essa si riterrà svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 29

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 30

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri eletti tra i soci dall'Assemblea, che definisce anche, di volta in volta, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori, purché non costituiscano la maggioranza.

I Consiglieri eletti durano in carica tre anni e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili nei limiti di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina al suo interno il Presidente e, se lo ritiene opportuno, il Vice Presidente.

Articolo 31

Qualora durante i tre anni in carica venisse a mancare per qualsiasi ragione un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione del Collegio dei Sindaci, elegge il sostituto, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Articolo 32

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Le adunanze sono valide qualora intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per lettera raccomandata A.R., raccomandata a mani, telefax, posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria o qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la corretta ricezione da parte dei destinatari almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima.

Il Consiglio di Amministrazione si intende in ogni modo validamente costituito anche in assenza di convocazione, purché partecipino tutti Consiglieri e i Sindaci effettivi.

Le riunioni potranno essere tenute anche per audioconferenza e/o videoconferenza. In tal caso la convocazione dovrà contenere l'ora d'inizio del collegamento telematico e le modalità per la connessione. La seduta sarà validamente costituita a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e inviare la documentazione e partecipare alla votazione.

Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione s'intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, nell'apposito libro sociale.

Il Segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere con qualsiasi mezzo sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per audioconferenza e/o videoconferenza sulla bozza del verbale. Il Segretario, su indicazione del Presidente o dei Consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della audioconferenza e/o videoconferenza.

Articolo 33

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio; in caso di assenza è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente ha pure la facoltà di nominare direttori nonché procuratori ad negotia sia tra i soci che tra i non soci.

L'organo amministrativo potrà delegare parte dei propri poteri, con le limitazioni che riterrà opportune, al Presidente, ad uno o più consiglieri delegati, ovvero a uno o più direttori o procuratori speciali, tanto congiuntamente che separatamente nonché affidare speciali incarichi ai propri membri e a terzi, assegnando ad essi, a corrispettivo delle loro prestazioni, speciali emolumenti e interessenze in quella misura, nel modo e a quelle condizioni che riterrà opportune.

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

CAPO III

COLLEGIO DEI SINDACI

Articolo 34

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è nominato dall'assemblea, se obbligatorio per legge o per volontà dei soci; vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, tecnico, amministrativo adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento. L'Assemblea dei soci delibera sull'affidamento del controllo contabile al Collegio dei Sindaci o, in alternativa, ad un Revisore unico o ad una Società di revisione legale.

I membri del Collegio durano in carica tre anni e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Articolo 35

Se esercita anche la revisione legale dei conti, il Collegio sindacale dovrà essere integralmente composto da revisori legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 36

L'assemblea fissa il compenso di amministratori e sindaci che possono, a loro richiesta, svolgere anche gratuitamente le loro funzioni.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 37

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Cooperativa, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento, dedotti soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato e rivalutato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, tutto il patrimonio residuo della Cooperativa sarà devoluto ai fondi previsti all'articolo 11 comma 1 della legge n. 59/1992.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 38

Il funzionamento tecnico-amministrativo e gli eventuali settori della Cooperativa potranno essere disciplinati da regolamenti interni preparati dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Articolo 39

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia di società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del codice civile, le norme delle società per azioni in quanto compatibili.

Articolo 40

Le controversie dovranno, ove possibile, essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione CCIAA di Padova, con gli effetti previsti dagli artt. 38 – 40 D.lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta, o risolvibile, tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, dovrà essere risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto amministrativo in conformità al regolamento della Camera Arbitrale della CCIAA di Padova.

La parte più diligente provvederà ad attivare l'arbitrato. Entro 90 giorni dalla domanda il presidente della CCIAA di Padova provvederà alla nomina dell'arbitro.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

Articolo 41

Le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 c. c., sono inderogabili e dovranno essere in fatto osservate:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,

aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

F.to NICOLA BOSCOLO BOSCOLETTO

F.to DR.SSA DARIA RIGHETTO Notaio